



COMUNE DI CASTELLANETA

Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2017**

n. _____

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il _____ N. _____ e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al _____.

Li _____
IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA I ^

DETERMINAZIONE

n. **173** del **05/05/2017**

OGGETTO: Liquidazione diritti di rogito anno 2015.

Visto:
per la conferma dell'impegno di spesa
al n. **589/17** del Piano Generale
degli impegni

In data 05/05/2017, nella Residenza Municipale,

la dott.ssa Francesca Capriulo
in sostituzione

DEL RESPONSABILE DELL'AREA

dott. Giovanni Sicuro

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20.05.2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale 2016 - 2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;

Premesso che:

- l'art. 10 del D.L. 24/06/2014, n. 90 ha abrogato l'art. 41, comma 4, della legge 11/07/1980, n. 312, dettante norme sulla ripartizione dei diritti di rogito, con decorrenza dal 25/06/2014;
- il D.L. 90/2014, nella versione originaria, si limitava ad azzerare il vecchio sistema di riparto, escludendo quindi completamente sia i Segretari comunali sia lo Stato da ogni compenso relativamente ai diritti di rogito;
- la legge 11/08/2014 n. 114, di conversione del decreto n. 90/2014, ha ripristinato, anche se con regole differenti, la possibilità per i Segretari di accedere a tali entrate con decorrenza dal 19/08/2014, data di entrata in vigore della nuova norma;
- la conseguenza di tal iter normativo è che, relativamente agli atti rogitati dal 25/06/2014 al 18/08/2014 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della norma introdotta dalla legge 114/2014), i diritti corrispondenti devono essere incamerati al 100% dal Comune non potendosi riconoscere alcunché né al Segretario né allo Stato in quanto tali atti rimangono assoggettati alla disciplina originaria del D.L. 90/2014;
- a decorrere dal 19/08/2014 i diritti di rogito devono invece essere ripartiti in base alle disposizioni del comma 2-bis, dell'art. 10, del D.L. n. 90/2014 introdotto dalla legge di conversione n. 114/2014 che recita: *"Negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, e 5 della tabella O allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento"*.

CONSIDERATO che in ordine alla interpretazione della norma sopra citata, si configurano sostanzialmente due orientamenti; un primo orientamento, espresso dalla sezione Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n. 21 del 04.06.2015, secondo cui *"alla luce della previsione di cui all'articolo 10, comma 2 bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito competono ai soli segretari di fascia C"*, e ciò anche in ragione di una interpretazione sistematica del dettato normativo, che tenga conto anche dei profili di regolamentazione contrattuale del CCNL dei Segretari Comunali; un secondo orientamento, di matrice giurisprudenziale, che trova conferma nelle considerazioni recentemente espresse in via incidentale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 75 del 23.02.2016, e da ultimo nelle statuizioni di diverse sentenze del Giudice del Lavoro, (Tribunale di Milano n. 1539 del 18.05.2016 e n. 2561 del 29/9/2016, Tribunale di Busto Arsizio n. 307 del 3/10/2016, Tribunale di Taranto 3269 del 17/10/2016) secondo cui i diritti di rogito sono riconosciuti, nella misura del 100%, ai segretari delle fasce A,B,C operanti in Comuni privi di personale dipendente avente qualifica dirigenziale, oltre che, comunque e sempre (attribuiti) ai segretari della fascia C, sebbene nei loro comuni sia presente personale di qualifica dirigenziale.

DATO ATTO che il Comune di Castellaneta è privo di figure dirigenziali.

CONSIDERATO che per l'anno 2015 questo Ente non ha proceduto ad alcun riparto e liquidazione dei diritti di rogito, aderendo alla tesi secondo cui al Segretario Generale di fascia B non competono i diritti di rogito.

Considerato, altresì, che nell'anno predetto il Vice Segretario Comunale, Funzionario Apicale, ha rogato i seguenti contratti, in assenza del Segretario Generale ed in Sua sostituzione:

Rep. 2195 Maggipinto, Rep. 2198 Maggi, Rep. 2199 Bitetti, Rep. 2200 Coger, Rep. 2201 Martella, Rep. 2202 Prima s.r.l., Rep. 2204 Guarnieri, 2212 Family Friendly, Rep. 2213 Perulli, Rep. 2214

Gelao, Rep. 2215 Mello, Rep. 2217 Binetti, Rep. 2218, Antonicelli, per un totale complessivo di € 11.191,80.

RILEVATO che durante l'anno 2015 il Segretario Generale del Comune, dott. Cavalieri, si è assentato per ferie ed ha cessato l'incarico, in data 04/10/2015 per cui le funzioni dello stesso sono state assunte dal Vice Segretario Dott. Giovanni Sicuro.

PRESO ATTO che il predetto Vice Segretario non ha la qualifica di Dirigente per cui allo stesso spettano i diritti di rogito per i contratti stipulati durante i periodi di sostituzione del Segretario titolare nei limiti di 1/5 dello stipendio in godimento.

PRESO ATTO, altresì, che durante il terzo e quarto trimestre dell'anno in corso i contratti stipulati sono stati rogati esclusivamente dal Vice Segretario.

VISTA la legge 08-06-1962 n. 604 e ss.mm.ii.;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità nonché il D.L.vo 18-08-2014 n. 267;

Vista la legge in 114/2014.

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 267/00: "Funzioni e responsabilità della Dirigenza";

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il decreto sindacale di nomina quale Dirigente della 2^ Area n. 79 del 30/12/2016.

D E T E R M I N A

- 1) di ripartire l'importo dei diritti di segreteria e di rogito riscossi nel secondo, terzo e quarto trimestre 2015, pari alla somma complessiva di euro 11.191,80, già riportata nella premessa del presente atto, come segue:

Diritti di rogito incassati dal 01-04-2015 al 30-09-2015 pari ad euro 4.496,53 di cui € 498,83 (1/5 di 2.449,19 - stipendio in godimento relativo al primo, secondo e terzo trimestre 2015 per i periodi di effettiva sostituzione pari a gg. 30) al Vice Segretario comunale;

Diritti di rogito incassati dal 01-10-2015 al 31-12-2015 pari ad euro 6.695,12 di cui € 1.469,54 (1/5 di 7.347,57) - stipendio in godimento relativo al quarto trimestre 2015) al Vice Segretario comunale

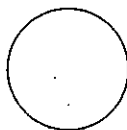
- 2) di liquidare a favore del Vice Segretario comunale Dott. Giovanni Sicuro la quota spettante pari ad euro 1.968,34 per diritti di rogito imputando la stessa al capitolo 10400 del bilancio 2017.

p. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott.ssa Francesca Capriulo



L'Istruttore del Provvedimento



(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 19 MAG. 2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Francesca Capriulo



**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 05/05/2017

p. Il Capo Area/resp. proc.

Dott.ssa Francesca Capriulo

